



*Autorità di regolazione per energia reti e ambiente*

*Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling*

## **OSSERVAZIONI CONFINDUSTRIA**

**AL Documento per la consultazione 203/2019/R/GAS**

### **CRITERI DI REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE PER IL QUINTO PERIODO DI REGOLAZIONE**

*Orientamenti finali*

Confindustria ritiene necessario portare all'attenzione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente la necessità di ottenere una efficiente soluzione all'attuale incertezza legata alla stratificazione normativa sugli obblighi di utilizzo in sicurezza (e in particolare di odorizzazione) del gas per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto.

La necessità di installare dei sistemi di odorizzazione è prevista dalla Legge 6 dicembre 1971, n. 1083, rubricata "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile", la quale stabilisce che i gas combustibili ad uso domestico ed uso simile devono essere odorizzati, a cura delle imprese distributrici, in modo che sia possibile avvertire la presenza di gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità. Il D.M. 29 settembre 2005 e, quindi, la regolazione ARERA (i.e. delibera 250/2015/R/Gas) hanno integrato le previsioni normative in relazione ai clienti finali allacciati alla rete di trasporto. La regolazione ARERA, in particolare, con cui è stato esteso l'obbligo di odorizzazione ai clienti finali che facciano un uso anche solo in parte domestico o simile del gas, comporta notevoli criticità per i soggetti industriali direttamente allacciati alla rete di trasporto, in particolar modo nei settori in cui la *commodity* viene utilizzata nel processo produttivo ai fini non energetici. In tali casi, infatti, l'odorizzazione del gas naturale utilizzato nel processo produttivo potrebbe determinare modifiche rilevanti del prodotto finito, tali da comprometterne l'idoneità con la gravissima conseguenza di impedirne la commercializzazione. In altri casi le aziende non hanno lo spazio necessario per ospitare la strumentazione atta all'odorizzazione ed un tale intervento avrebbe quindi importanti riflessi di carattere ambientale e paesaggistico, oltre che economico.

Con la finalità di aggiornare il quadro applicativo della normativa in materia di sicurezza del gas alle evoluzioni tecnologiche ottenute nel corso degli ultimi 50 anni, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il Decreto Ministeriale 18 Maggio 2018, nel quale ridefinisce, tra l'altro, gli obblighi in materia di odorizzazione e utilizzo in sicurezza del gas naturale in relazione ai soggetti direttamente allacciati alla rete di trasporto. In particolare, in considerazione degli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008, il Decreto ministeriale prevede che il cliente finale, in qualità di datore di lavoro, abbia l'onere di garantire l'utilizzo in sicurezza del gas naturale con uso domestico o simile, anche se combinato con usi tecnologici, laddove lo stesso sia direttamente allacciato alla rete di trasporto. A tal fine il cliente finale deve adottare le opportune soluzioni tecniche, fra cui l'odorizzazione della quota parte di gas per uso domestico o assimilato, strumenti di rilevamento e intercettazione, o equivalenti.

Una tale soluzione applicativa permette di garantire la sicurezza degli impianti industriali e dei lavoratori anche nei casi in cui il sistema di odorizzazione non sia tecnicamente applicabile, rispondendo alla finalità principe delle norme in materia di salute e sicurezza.

Nel presente documento di consultazione l'ARERA ha deciso di confermare le previsioni di cui alla deliberazione 250/2015/R/GAS in materia di completamento del piano di adeguamento degli impianti di odorizzazione da parte del Trasportatore. Di fatto l'ARERA non considera adeguato il DM 18/05/2018, in quanto di natura ministeriale, a modificare l'assetto definito della normativa primaria. In tal modo si mantiene invariato il quadro di responsabilità e obblighi in materia di odorizzazione del gas dei clienti finali derivante dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, nonché dalla disciplina regolatoria di cui all'articolo 5 della RQTG (Allegato A della deliberazione 19 dicembre 2013, 602/2013/R/GAS, come prorogato per gli anni 2018 e 2019 con deliberazione 1 febbraio 2018, 43/2018/R/GAS). Rimane salva per il cliente finale la facoltà, già prevista dall'articolo 5 della RQTG, di richiedere all'impresa di trasporto una soluzione tecnico/applicativa per odorizzare il gas riconsegnato diversa da quella proposta dalla medesima impresa (che, coerentemente con le previsioni regolatorie, deve ispirarsi a criteri di efficienza ed economicità), sostenendo gli eventuali extra-costi di tale soluzione.

Tale interpretazione, che non tiene conto della natura integrativa della regolazione adottata dall'Autorità rispetto alla legge 1083/1971 e al DM 29 settembre 2005, nonché del complessivo quadro normativo di riferimento in materia, recentemente modificato dal d.lgs. 23/2019 e dal d.lgs. 81/2008, non contempla i sistemi equipollenti all'odorizzazione, descritti nel già citato DM 18 maggio 2018, rischiando di vanificare gli investimenti in sicurezza profusi nell'ultimo anno dalle

realità industriali e rendendo problematica la condizione di molte imprese ancora impossibilitate a procedere con l'odorizzazione del gas. Considerato inoltre che buona parte degli impianti non offre la possibilità di separare la distribuzione interna tra usi industriali ed usi domestici e similari.

La situazione che si prospetta potrebbe risultare addirittura maggiormente critica rispetto a quella di partenza, sussistendo contemporaneamente sia la responsabilità (in capo al trasportatore) di odorizzare il gas utilizzato per usi civili assimilati (Legge 6 dicembre 1971), sia la responsabilità di garantire la sicurezza dei lavoratori (in capo ai datori di lavoro degli impianti industriali) secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale 18/05/18, con una crescente incertezza sull'allocazione dei costi degli interventi.

Accogliendo con favore il principio generale secondo cui l'ARERA si impegna a segnalare al Parlamento e al Governo la necessità di un riordino normativo in materia, Confindustria ritiene prioritario evidenziare come ciò dovrebbe avvenire con tempistiche stringenti, considerando le peculiarità dei soggetti industriali e garantendo tutte le realtà coinvolte, ovvero coloro che hanno aderito al piano di adeguamento degli impianti di odorizzazione da parte del Trasportatore o hanno installato autonomamente sistemi di odorizzazione totale o parziale e coloro che, impossibilitati ad aderire a tale opzione tecnologica, si sono avvalsi dei sistemi equipollenti.

Nelle more di un auspicato aggiornamento normativo, tenuto conto del complessivo quadro sopra richiamato, si sottolinea la necessità di gestire il periodo transitorio attraverso la valorizzazione delle soluzioni efficienti ed efficaci attualmente disponibili per perseguire la piena sicurezza dei lavoratori, senza ledere le necessità degli stabilimenti industriali, ma tenendo altresì conto dell'economicità delle soluzioni adottate e dell'evoluzione tecnologica del settore. Al contrario, il pedissequo mantenimento dell'obbligo regolatorio, in attesa del suddetto riordino normativo, potrebbe risultare economicamente e tecnicamente non efficiente.

Infine, si segnala l'opportunità di meglio definire il perimetro di applicazione della disciplina chiarendo che la categoria d'uso T1 operata dal TISG [*T1: Uso tecnologico (artigianale-industriale)*] comprende gli usi del gas svolti nell'ambito di attività produttive industriali o artigianali per le finalità necessarie al processo. Pertanto, il riscaldamento di reparti tecnologici operato per assicurare le condizioni necessarie al processo tecnologico in atto rientra nell'uso T1 (in quanto finalizzato a mantenere le condizioni ambientali necessarie alle esigenze tecnologiche: ad es. temperatura di funzionamento delle macchine, viscosità o reologia di semliavorati o fluidi di processo, ecc.).